

Disegno di legge
Disciplina degli interventi regionali di promozione dello spettacolo.

Titolo I
Principi, definizioni e funzioni.

Art. 1

Principi generali

1. La Regione Campania riconosce ogni forma di spettacolo, aspetto fondamentale della cultura regionale, quale mezzo d'espressione artistica, di formazione, di promozione culturale, d'aggregazione sociale e di sviluppo economico e ne garantisce l'autonomia della programmazione artistica e la libertà di iniziativa imprenditoriale.
2. Le Regione e gli enti locali, gli altri enti pubblici e privati, i cittadini singoli e associati e le persone giuridiche della Campania, ciascuno nel proprio ambito, concorrono a porre in essere le condizioni per un armonico sviluppo dello spettacolo in tutte le sue diverse tradizioni, generi, forme, ivi comprese quelle amatoriali; assicurano la conservazione del patrimonio storico afferente lo spettacolo; garantiscono le sperimentazioni, la ricerca, il rinnovo del linguaggio delle diverse forme di spettacolo, il confronto con le esperienze nazionali e straniere, e l'integrazione con le altre arti; promuovono la drammaturgia e la creazione contemporanee e le espressioni delle minoranze e dei residenti non italiani; favoriscono la formazione professionale e il ricambio generazionale nel campo delle attività dello spettacolo.
3. Gli interventi pubblici in materia di spettacolo sono orientati al consolidamento ed allo sviluppo delle diverse attività di spettacolo ed in particolare al sostegno della produzione, alla distribuzione e circolazione degli spettacoli, alla mobilità ed alla formazione del pubblico; perseguono la più ampia partecipazione degli spettatori e un'equilibrata distribuzione dell'offerta culturale nel territorio regionale.
4. Ai fini della presente legge la Regione:
 - a) garantisce continuità, sviluppo e sostegno alle attività di spettacolo ad iniziativa pubblica e privata già riconosciute da consolidati interventi o provvedimenti dello Stato;
 - b) stimola e promuove attività di spettacolo ad iniziativa pubblica e privata a carattere territoriale;
 - c) incentiva la collaborazione fra soggetti pubblici, enti operanti nel settore dello spettacolo ai quali la Regione partecipa, e soggetti privati e tende alla razionalizzazione delle risorse economiche ed organizzative.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini della presente legge rientrano nella definizione di spettacolo:
 - a) le attività di produzione, la distribuzione e la promozione degli spettacoli teatrali, di danza, musicali, ivi inclusi quelli di tipo bandistico e corale;
 - b) l'esercizio e la gestione di teatri, sale e luoghi destinati allo spettacolo;
 - c) le attività di spettacolo viaggiante;
 - d) l'attività degli esercizi cinematografici, l'attività di promozione cinematografica, l'attività di creazione e produzione audiovisiva finalizzata esclusivamente alla promozione dello spettacolo e del patrimonio culturale della Campania.
2. Ai fini della presente legge, si intendono:
 - a) per soggetti stabili, i soggetti che svolgono attività teatrale stabile ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 27 febbraio 2003.

- b) per soggetti stabili ad iniziativa pubblica, i soggetti di cui alla lettera a) riconosciuti ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 27 febbraio 2003;
- c) per soggetti stabili ad iniziativa privata, i soggetti di cui alla lettera a) riconosciuti ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 27 febbraio 2003;
- d) per teatri stabili d'innovazione, i soggetti di cui alla lettera a) riconosciuti ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Ministero per i beni e le attività culturali del 27 febbraio 2003;
- e) per Istituzioni Concertistiche Orchestrali, le istituzioni dotate di un complesso organizzato di artisti, tecnici e personale amministrativo con carattere di continuità, aventi il compito di promuovere, agevolare e coordinare attività musicali nel territorio provinciale o regionale e per le quali ricorrono le condizioni di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 2 dell'articolo 10 del decreto del Ministero per i beni e le attività culturali n. 47 dell'8 febbraio 2002;
- f) per soggetti concertistici, quegli organismi che dispongono di una organizzazione artistica, tecnica ed amministrativa con carattere di continuità e stabilità che hanno la disponibilità esclusiva di una sala direttamente gestita con una qualificata direzione artistica che svolgono attività di produzione sostenuta con consolidati interventi o provvedimenti da parte dello Stato;
- g) per Teatri di Tradizione, quelli definiti dall'articolo 9 del decreto del Ministero per i beni e le attività culturali n. 47 dell'8 febbraio 2002;
- h) per associazioni musicali, quei soggetti pubblici o privati, senza scopo di lucro, che svolgono attività concertistica e corale con un minimo di 10 concerti l'anno e si avvalgono di un direttore artistico di comprovata capacità professionale;
- i) per soggetti di danza, quelle strutture di produzione organizzate di artisti tecnici e personale amministrativo, con carattere di stabilità, dotate di autonoma e comprovata qualificazione della direzione artistica che svolgono attività di produzione sostenuta con consolidati interventi o provvedimenti da parte dello Stato;
- j) per imprese ed organismi di produzione, i soggetti artistici professionali volti alla produzione di spettacoli, destinatari di consolidati interventi da parte dello Stato, che si caratterizzano per la validità del progetto artistico, la capacità organizzativa, e la più ampia diffusione della cultura e dell'arte teatrale, musicale e della danza, su territorio nazionale e regionale, e per la diffusione dello spettacolo presso nuove fasce di pubblico anche in età scolare e prescolare;
- k) per soggetti di distribuzione, promozione e formazione del pubblico gli organismi, ad iniziativa pubblica e privata, destinatari di consolidati interventi da parte dello Stato, la cui attività sul territorio regionale è volta alla rappresentazione degli spettacoli teatrali, musicali e di danza in più luoghi di tutte le province e alla promozione, divulgazione e conoscenza delle arti dello spettacolo;
- l) per Esercizi teatrali privati e Teatri Municipali i soggetti gestori di sale teatrali provviste di regolare agibilità, con un organico progetto annuale di ospitalità di compagnie o complessi artistici professionali con riferimento ai costi di gestione della sala, della pubblicità e della promozione del pubblico;
- m) per teatri vincolati, i soggetti che svolgono attività teatrale, tutelati ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- n) per residenza multidisciplinare, un progetto triennale, attuato da un soggetto avente personalità giuridica, facente capo a uno o più comuni, da realizzare con il concorso dell'ente territoriale attraverso adeguato sostegno e apposita convenzione; la residenza deve garantire una molteplice attività di promozione, formazione, produzione ed

ospitalità, deve essere altresì orientata alla contaminazione tra le varie esperienze dello spettacolo favorendone la creazione e l'esecuzione;

- o) per esercizio cinematografico la gestione di sale cinematografiche, con non più di quattro schermi, anche di proprietà pubblica, provviste di regolare agibilità ed aperte al pubblico;
- p) per centri di promozione dell'attività cinematografica i soggetti che presentano un progetto integrato di formazione, documentazione e promozione della cultura cinematografica.

Art. 3

Funzioni della Regione

1. La regione sostiene lo spettacolo, definisce la programmazione degli interventi regionali di promozione e innovazione, favorisce il consolidamento del rapporto dei soggetti con il territorio, promuove nuove attività, la distribuzione e la circolazione degli spettacoli, anche in relazione a finalità turistiche, educative e culturali.
2. La regione attua i propri interventi al fine di:
 - a) favorire il coordinamento dei soggetti coinvolti, il pluralismo culturale e l'accrescimento della qualità artistica;
 - b) agevolare lo sviluppo di sinergie di carattere finanziario, organizzativo e promozionale;
 - c) garantire il sostegno nell'ambito della produzione e della distribuzione alle realtà regionali che stabiliscono rapporti continuativi di collaborazione con organismi pubblici di rilevanza nazionale ed europea;
 - d) sostenere la produzione di spettacoli finalizzati alla ricerca di nuove forme di comunicazione artistica ed alla valorizzazione delle espressioni artistiche contemporanee;
 - e) incentivare la valorizzazione delle forme artistiche più rappresentative della tradizione culturale della regione;
 - f) favorire l'eccellenza artistica e il costante rinnovamento della scena, e consentire ad un pubblico il più ampio possibile di accedere all'esperienza dello spettacolo;
 - g) promuovere nella produzione la qualità, l'innovazione, la ricerca e la sperimentazione di nuove tecniche e nuovi stili, anche favorendo il ricambio generazionale;
 - h) agevolare la committenza di nuove opere e la valorizzazione del repertorio contemporaneo;
 - i) promuovere la conservazione, la valorizzazione ed il recupero del repertorio classico e storico campano;
 - j) incentivare forme di creazione artistica interdisciplinare, tendenti alla contaminazione dei linguaggi espressivi;
 - k) sostenere la formazione e tutelare le professionalità in campo artistico, tecnico e organizzativo, favorendo la crescita di livelli occupazionali all'interno del settore;
 - l) avvicinare nuovo pubblico, con particolare riguardo alle nuove generazioni ed alle categorie meno favorite, anche in collaborazione con le scuole e le Università campane;
 - m) attuare il riequilibrio territoriale dell'offerta di spettacolo, favorendo il radicamento di iniziative nel territorio regionale e la distribuzione degli spettacoli nelle aree meno servite;
 - n) sostenere la proiezione internazionale dello spettacolo campano, in particolare in ambito europeo, mediante iniziative di coproduzione e di scambio di ospitalità con qualificati organismi esteri.
3. Nel perseguimento degli obiettivi di cui al comma 2 la Regione, in particolare:
 - a) istituisce un fondo regionale per il sostegno delle attività di spettacolo;
 - b) adotta programmi triennali di investimento e promozione volti a garantire la distribuzione dello spettacolo su tutto il territorio regionale, definire residenze

- multidisciplinari, promuovere i giovani autori ed artisti, promuovere la realizzazione di infrastrutture, aree attrezzate e luoghi per la fruizione dello spettacolo viaggiante, la ricerca nell'ambito delle arti dello spettacolo;
- c) sostiene le attività anche mediante la partecipazione ai soggetti che le svolgono;
 - d) effettua la vigilanza e il monitoraggio sul perseguimento degli obiettivi programmatici e sul corretto utilizzo delle risorse pubbliche nell'ambito del proprio territorio.
4. La Regione, inoltre:
- a) promuove la diffusione e lo sviluppo della cultura dello spettacolo anche attraverso collaborazioni e progetti comuni con lo Stato, altre regioni, istituti, centri nazionali ed internazionali, in particolare nell'ambito dell'Unione Europea;
 - b) promuove la diffusione dello spettacolo campano all'estero, aderisce a protocolli ed a iniziative internazionali coerenti con le finalità del presente articolo;
 - c) concorre al sostegno della formazione del personale artistico e tecnico dei teatri, del cinema, dei corpi di ballo e delle orchestre, e definisce, eventualmente in accordo con la conferenza dei presidenti delle regioni, i requisiti della formazione degli operatori dello spettacolo;
 - d) svolge attività di osservatorio sulle realtà dello spettacolo, con l'eventuale collaborazione degli enti locali ed operatori dello spettacolo al fine di realizzare rilevazioni, analisi e ricerche, anche per valutare gli andamenti del settore e l'efficacia dell'intervento regionale. A tal fine i soggetti destinatari di finanziamenti sono tenuti a fornire i dati e le informazioni richieste.
5. La Regione tratta, anche attraverso l'ausilio di strumenti elettronici, i dati raccolti comunicandoli e diffondendoli nel rispetto del decreto legislativo n.196 del 30 giugno 2003.

Art. 4

Funzioni delle Province

1. Le Province della Campania, negli ambiti territoriali di propria competenza e in collaborazione con la Regione possono:
 - a) concorrere a promuovere ogni attività di spettacolo, anche in relazione a finalità turistiche;
 - b) sostenere le attività, anche partecipando ai soggetti che le svolgono;
 - c) concorrere a promuovere l'avvicinamento del pubblico, la diffusione delle attività di spettacolo nelle scuole, e sostenere la cultura e la presenza dello spettacolo nelle Università in accordo con le amministrazioni competenti;
 - d) costituire Osservatori provinciali in materia di spettacolo;
 - e) collaborare con la regione, la provincia confinante e i comuni del proprio territorio alla definizione delle residenze multidisciplinari nel proprio territorio;
 - f) promuovere e realizzare, anche nell'ambito della programmazione regionale, la costruzione, il restauro, la ristrutturazione e l'adeguamento funzionale di immobili adibiti a luogo di spettacolo;
 - g) partecipare, anche in forma associata, secondo le linee della programmazione nazionale e regionale, alla distribuzione della produzione degli spettacoli dal vivo sul territorio;
 - h) promuovere, in collaborazione con i comuni, attività di informazione e di formazione del pubblico.
2. Le Province, inoltre, esercitano le funzioni in materia di collocamento del personale dello spettacolo, attribuite ai sensi del decreto legislativo n. 469 del 23 dicembre 1997.

Art. 5

Funzioni dei Comuni

1. I Comuni della Campania concorrono in veste singola o associata alla definizione dei programmi regionali di cui all'articolo 6, possono altresì con risorse proprie, nell'ambito della programmazione regionale:
 - a) sostenere le attività di spettacolo e raccordarle con le politiche di valorizzazione dei beni culturali e di promozione artistica e con le politiche sociali, per rispondere ai bisogni di cultura e di crescita sociale delle comunità locali;
 - b) sostenere le attività sul proprio territorio, anche partecipando ai soggetti che le svolgono;
 - c) svolgere, i compiti attinenti all'erogazione dei servizi anche con riferimento alla promozione, programmazione e distribuzione degli spettacoli;
 - d) attuare interventi di predisposizione, restauro, adeguamento e qualificazione di sedi ed attrezzature destinate alle attività di spettacolo, interventi d'innovazione tecnologica e di valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo anche attraverso progetti di catalogazione e conservazione;
 - e) provvedere alla promozione e alla formazione del pubblico;
 - f) elaborare proposte per l'individuazione della residenza multidisciplinare definita di soggetti di spettacolo in luoghi di spettacolo ubicati nel proprio territorio, ai fini della redazione del piano regionale triennale di cui all'articolo 6, e concorrere, unitamente alla regione e alle province, alla loro gestione;
 - g) effettuare un costante monitoraggio delle attività di spettacolo dal vivo che operano sul proprio territorio dandone comunicazione alla regione.

Titolo II

Modalità dell'intervento regionale

Art. 6

Programmi di investimento e promozione regionale

1. Il programma triennale di investimento e promozione dello spettacolo di cui all'articolo 3, comma 3 lettera b), in armonia con le finalità generali della presente legge, definisce le priorità, gli obiettivi, le modalità di attuazione tra le diverse tipologie d'intervento, i criteri per la verifica dell'attuazione delle attività soggette a convenzioni ed accordi, individuando le quote delle risorse disponibili da assegnare alle attività elencate all'articolo 2, comma 1.
2. Il programma, in particolare:
 - a) assicura la distribuzione e la circolazione nel territorio regionale dello spettacolo dal vivo, sostenendo le imprese di produzione che, anche in collaborazione con enti locali associati, effettuino minimi prestabiliti di giornate recitative e lavorative in Campania, con particolare riguardo agli spettacoli sperimentali, per l'infanzia e la gioventù;
 - b) individua e dispone, su proposta congiunta dei comuni e delle province interessa, misure finanziarie e organizzative per la residenza multidisciplinare di soggetti di spettacolo in luoghi definiti;
 - c) prevede interventi per la realizzazione, il restauro, l'adeguamento funzionale e tecnologico di sedi ed attrezzature destinate alle attività di spettacolo, con particolare riguardo a quelle di pregio storico ed architettonico, di cui al decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004;
 - d) dispone misure in favore della valorizzazione del patrimonio storico e artistico dello spettacolo;
 - e) prevede misure specifiche per l'avvicinamento del pubblico all'esperienza dello spettacolo;

- f) stabilisce le modalità di intervento e sostegno in favore dei giovani autori, artisti ed esecutori;
 - g) individua misure per il sostegno dell'esercizio cinematografico, al fine di promuovere l'accesso del pubblico alla produzione cinematografica di qualità, ed in particolare a quella nazionale ed europea;
 - h) dispone misure per l'individuazione e l'allestimento di aree attrezzate per lo spettacolo viaggiante.
3. Il programma di cui al comma 1 utilizza, in quanto disponibili, le risorse finanziarie di origine nazionale e comunitaria, ed è armonizzato e coordinato con la programmazione regionale dei Fondi strutturali e del Fondo sociale europeo.
 4. La Regione per la realizzazione degli obiettivi del programma triennale può concludere accordi, in ambito provinciale o interprovinciale, con gli enti locali. Gli accordi indicano:
 - a) le attività ed i progetti da realizzare;
 - b) i soggetti attuatori;
 - c) la ripartizione delle spese;
 - d) le modalità di attuazione.
 5. La Giunta Regionale può inoltre definire interventi speciali, anche mediante convenzioni, preferibilmente pluriennali, con soggetti pubblici e privati dotati di adeguate risorse produttive e finanziarie, e con associazioni di categoria.
 6. Le convenzioni di cui al comma 5 sono comunicate al Consiglio Regionale, pubblicate sul Bollettino ufficiale della Regione Campania, e indicano:
 - a) le attività ed i progetti da realizzare;
 - b) gli oneri a carico dei firmatari;
 - c) l'arco temporale e le modalità di attuazione.

Art. 7

Procedure della programmazione

1. La Giunta Regionale, sentito il parere del Comitato di cui all'articolo 11 e della Conferenza delle autonomie locali, adotta il programma triennale di investimento e promozione dello spettacolo di cui all'articolo 6, e lo trasmette al Consiglio Regionale che esprime il proprio parere mediante la competente commissione consiliare, che si pronuncia ai sensi della legge regionale n. 17 del 17 ottobre 2005.
2. La Giunta nella predisposizione del programma acquisisce le proposte provenienti dalle organizzazioni sindacali di categoria, dalle associazioni di categoria, dagli Osservatori provinciali di cui all'articolo 4, da Comuni e Province singoli o associati.

Art. 8

Sostegno regionale alle attività di spettacolo

1. Il sostegno regionale alle attività di spettacolo è attuato mediante utilizzo del Fondo regionale per il sostegno delle attività di spettacolo suddiviso in settori, riferito rispettivamente alle attività teatrali, musicali, cinematografiche, della danza e dello spettacolo viaggiante.
2. La Giunta regionale, con atto avente efficacia triennale, sulla base delle previsioni del bilancio pluriennale adotta:
 - a) la ripartizione percentuale delle disponibilità previste per il Fondo tra i settori di cui al comma 1;
 - b) la successiva ripartizione percentuale delle disponibilità determinate ai sensi della lettera a), tra le attività di cui al comma 4;
 - c) le misure di attuazione;

3. L'atto di cui al comma 2 è adottato, sentiti il Comitato regionale per lo spettacolo di cui all'articolo 11, le organizzazioni sindacali e le associazioni di categoria, previo parere del Consiglio Regionale, che lo esprime ai sensi della legge regionale n. 17 del 17 ottobre 2005.
4. Le misure di attuazione di cui al comma 2, lettera c) definiscono i requisiti e le modalità di ammissione al contributo regionale delle iniziative rientranti nelle seguenti tipologie di attività, distinte per settori d'intervento:

A. *Settore teatrale:*

- 1) Attività teatrali stabili ad iniziativa privata;
- 2) Attività teatrali stabili di innovazione,
- 3) Attività teatrali stabili per l'infanzia e la gioventù;
- 4) Attività di imprese ed organismi di produzione teatrale, per le quali i contributi sono concessi con particolare riferimento ai costi, alle giornate lavorative ed all'incidenza dell'attività sul territorio nazionale;
- 5) Attività di produzione delle imprese e degli organismi di teatro di figura e di strada;
- 6) Attività di distribuzione degli spettacoli, promozione e formazione del pubblico ad iniziativa pubblica;
- 7) Attività di distribuzione degli spettacoli, promozione e formazione del pubblico ad iniziativa privata;
- 8) Attività di esercizi teatrali privati e teatri municipali, per le quali i contributi sono concessi con riferimento ai costi della gestione della sala e della pubblicità;
- 9) Attività di promozione dell'arte e delle tecniche teatrali e perfezionamento professionale.

B. *Settore musicale:*

- 1) Attività di Istituzioni Concertistiche Orchestrali;
- 2) Attività di Teatri di Tradizione;
- 3) Attività di soggetti concertistici ;
- 4) Attività concertistica e corale di associazioni e altri soggetti musicali;
- 5) Attività di promozione della musica, documentazione e ricerca, con particolare riferimento al repertorio del 600 e del 700 napoletano e perfezionamento professionale.

C. *Settore cinematografico :*

- 1) Attività di esercizio cinematografico dedicata prevalentemente alla programmazione di film *d'essai*, come definita dall'articolo 2 del Decreto legislativo n. 28 del 22 gennaio 2004;
- 2) Attività di esercizio cinematografico, ubicata nei centri dei territori comunali;
- 3) Promozione delle attività cinematografiche;
- 4) Attività delle associazioni e circoli di cultura cinematografica.

D. *Settore danza:*

- 1) Attività di produzione, per le quali i contributi sono concessi con particolare riferimento ai costi, alle giornate lavorative ed all'incidenza dell'attività sul territorio nazionale;
- 2) Attività di distribuzione e circolazione degli spettacoli di danza, per le quali i contributi sono concessi con particolare riferimento al numero di recite ed alle province interessate;
- 3) Attività di esercizio teatrale, per le quali i contributi sono concessi con riferimento ai costi della gestione della sala e della pubblicità;
- 4) Attività di promozione e documentazione delle creazioni di danza, anche in riferimento alle nuove tecnologie;
- 5) Attività di perfezionamento professionale.

- E. Settore spettacolo viaggiante:*
- 1) Attività di spettacolo viaggiante;
 - 2) Attività promozionali;
 - 3) Attività assistenziali ed educative.
5. Le misure di attuazione di cui al comma 2, lettera c), inoltre:
- a) assicurano che i contributi finanziari siano definiti tendenzialmente su base triennale ed erogati annualmente, tenuto conto della qualità dei progetti, dei costi sostenuti dai soggetti beneficiari in ciascun anno del triennio, nonché disposti sulla base della validità culturale delle iniziative, della natura professionale delle attività realizzate, del rispetto dei contratti collettivi nazionali di lavoro della categoria, e delle disposizioni tecniche di agibilità dei luoghi dello spettacolo;
 - b) definiscono i criteri per l'assegnazione dei contributi, le modalità di presentazione delle istanze ed i relativi indicatori di qualità e quantità, in maniera che contributo commisurato ai costi dell'attività progettata, possa essere maggiorato nella misura massima del trenta per cento del contributo stesso in base alla valutazione qualitativa;
 - c) dispongono l'ammissione al finanziamento di coproduzioni, anche con soggetti di paesi appartenenti all'Unione europea, nei limiti dell'apporto del richiedente ai costi di produzione;
 - d) prevedono che le attività di spettacolo siano rivolte con finalità educativa anche al mondo della scuola, tramite proiezioni di film, spettacoli teatrali, musicali e di danza, e corsi di cultura dello spettacolo per docenti e alunni delle scuole di ogni ordine e grado.
6. L'erogazione del contributo è subordinata alla capienza degli stanziamenti previsti dalle leggi finanziarie e di bilancio per ciascuno degli anni del triennio.
7. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente articolo i soggetti pubblici e privati operanti nel settore dello spettacolo iscritti all'Albo Regionale.
8. I contributi sono concessi sulla base di una graduatoria elaborata dall'ufficio regionale competente, articolata per settore ai sensi del comma 1, a seguito della valutazione quantitativa e qualitativa.
9. La successione a titolo particolare nell'impresa comporta la corresponsione dei contributi già deliberati in favore del dante causa, a condizione che il successore presenti i requisiti prescritti e provveda in proprio al completamento del progetto di attività.
10. Ai fini della corresponsione dei contributi già deliberati non rilevano le trasformazioni della persona giuridica ovvero la trasformazione da impresa individuale in persona giuridica, ovvero le fusioni tra più persone giuridiche, allorché vi sia continuità nella persona del direttore artistico e della maggioranza del nucleo artistico, verificata sulla base del personale impegnato nell'anno precedente alla trasformazione.

Art. 9

Sostegno ai teatri stabili ad iniziativa pubblica

1. La Regione sostiene i soggetti stabili ad iniziativa pubblica, già riconosciuti con provvedimento dello Stato, attraverso un contributo annuale non cumulabile con gli altri interventi, pari al 9 per cento delle risorse previste dall' U.P.B 3.11.242, di cui all'articolo 12, per l'Associazione Teatro Stabile della città di Napoli ed al 29 per cento della medesima U. P. B. per l' Ente Autonomo Teatro di San Carlo.

Titolo III **Organizzazione, vigilanza e misure finanziarie**

Art. 10

Albo Regionale dello spettacolo

1. E' istituito l'Albo Regionale di soggetti beneficiari dei contributi regionali per le attività di spettacolo, articolato in base ai settori di cui all'articolo 8, comma 1.
2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo, i soggetti devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) personalità giuridica;
 - b) sede principale nel territorio regionale;
 - c) documentata attività di spettacolo, svolta da almeno un triennio.
3. L'iscrizione nell'albo regionale, disposta dal Settore regionale competente, è condizione indispensabile per l'accesso ai contributi previsti dall'articolo 8 della presente legge.
4. La Giunta regionale adotta disposizioni di attuazione sulle modalità di iscrizione all'albo e per la sua tenuta.
5. In deroga al disposto di cui al comma 2, lettera a), nei primi tre anni dall'entrata in vigore della presente legge può essere conseguita l'iscrizione indipendentemente dal possesso del requisito ivi previsto, fermo restando che esso deve essere conseguito entro diciotto mesi dalla iscrizione, a pena di cancellazione dall'Albo.

Art. 11

Comitato regionale per lo spettacolo e commissioni di valutazione qualitativa

1. E' istituito il Comitato regionale per lo spettacolo, presieduto dall'Assessore al ramo o da suo delegato e di cui fanno parte, oltre al dirigente del Settore competente, cinque esperti della materia, designati:
 - a) uno dall'Unione Province Italiane;
 - b) uno dall'Associazione nazionale dei Comuni italiani;
 - c) uno dalle associazioni di categoria;
 - d) due dall'assessore regionale competente.
2. Il Comitato è organo della Giunta regionale con funzioni consultive, relativamente alla programmazione regionale, alla definizione delle misure finanziarie ed alle misure di indirizzo.
3. Con atto della Giunta regionale è costituita una commissione per la valutazione qualitativa delle iniziative proposte per il sostegno regionale, per ognuno dei settori di cui all'articolo 8 comma 1; ciascuna commissione è composta di tre membri di comprovata esperienza nel rispettivo settore, ed è presieduta dal dirigente del Settore competente.
4. Le funzioni di segreteria del Comitato e delle commissioni per la valutazione qualitativa sono svolte dal personale del Settore competente.
5. I componenti del Comitato e delle commissioni di cui al presente articolo sono nominati dalla Giunta regionale, durano in carica un triennio. L'incarico non è rinnovabile il triennio successivo.
6. Ai componenti del Comitato regionale per lo spettacolo e delle commissioni spetta il rimborso delle spese di missione ove previsto.

Art. 12

Pianificazione delle risorse

1. Il Piano finanziario sarà articolato come segue:
 - A) fondo regionale per il sostegno delle attività di spettacolo, cui sono assegnate il 30 per cento delle risorse disponibili;
 - B) programmi triennali di investimento e promozione;

- C) sostegno a favore dei soggetti di cui all'articolo 9;
 - D) sostegno annuale dell'attività dei soggetti di cui all'articolo 2 comma 2 lettera c) e d),
cui sono assegnate il 4 per cento delle risorse disponibili;
 - E) sostegno annuale dell'attività dei soggetti di cui all'articolo 2 comma 2 lettere e), f), i),
m) cui sono assegnate il 6 per cento delle risorse disponibili;
 - F) funzionamento degli organi, vigilanza e osservatorio regionale;
 - G) progetti ed interventi speciali;
 - H) promozione dello spettacolo in Italia e all'estero.
2. I contributi concessi a valere sulle risorse di cui alle lettere D) ed E) non sono tra loro cumulabili.

Art. 13

Norma finanziaria

1. Agli oneri della presente legge si farà fronte con le risorse dell' U.P.B. 3.11.242 "Promozione dello spettacolo" di nuova istituzione dotata, in termini di competenza e cassa, per l'esercizio finanziario 2006, di €20.000.000,00 mediante prelievo dai fondi globali.

Titolo IV

Disposizioni transitorie e finali

Art. 14

Disposizioni transitorie

1. Le disposizioni di cui all'articolo 8 si applicano a decorrere dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione della delibera di Giunta Regionale di cui al comma 2 del medesimo articolo;
2. Ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla loro conclusione, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla medesima data.

Art. 15

Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:
- a) legge regionale 6 maggio 1985, n.48, recante Interventi della Regione Campania in campo teatrale e musicale;
 - b) articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 1984, n.44, recante Contributo annuale all'Ente Autonomo Teatro San Carlo;
 - c) legge regionale 5 aprile 2000, n. 9, recante Contributo annuale al Teatro Municipale "Giuseppe Verdi" di Salerno e al Teatro stabile di prosa "Bellini" di Napoli.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Campania.